BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Criminalità economica, integrità finanziaria e presidio istituzionale

Intervento di Gian Luca Trequattrini
Vice Direttore generale della Banca d'Italia

Custodi del valore. Esperienza e innovazione a tutela del sistema finanziario:
50 anni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

Roma, 24 novembre 2026

L'approccio economico alla criminalità

Le condotte criminali orientate al conseguimento di un profitto possono essere esaminate con gli strumenti dell'analisi economica, iscrivendole in una logica di scelte razionali il cui inquadramento si deve al premio Nobel per l'economia Gary Becker[1]. Secondo questo approccio, il potenziale autore del reato confronta l'utilità attesa dell'attività criminale con i costi che essa comporta, tenendo conto della probabilità di essere scoperto, indagato e condannato.

Da tale premessa discendono rilevanti implicazioni per le politiche di contrasto: la deterrenza non dipende soltanto dalla severità delle pene, ma anche in misura significativa dalla probabilità che la condotta illecita venga individuata e sanzionata[2]; impedire che i proventi illeciti possano essere occultati, trasferiti, reinvestiti o reimmessi nell'economia legale equivale ad alzare il costo dell'attività criminale e a ridurre l'incentivo a delinquere.

Per essere realmente efficaci le politiche di contrasto non possono prescindere dalla conoscenza delle grandezze economiche dei fenomeni criminali, che è tuttavia difficile da acquisire, per via della natura intrinsecamente occulta delle attività illecite; le misure disponibili soffrono di limiti metodologici e consentono confronti internazionali che vanno interpretati con cautela. Secondo l'ultima stima dell'ISTAT riferita al 2024, in Italia il valore aggiunto generato dall'economia

---

1 Cfr. Becker G. (1968), *Crime and Punishment: An Economic Approach*, Journal of Political Economy, vol. 76, pp. 169-217.

2 Cfr. Nagin D.S. (2013), *Deterrence: A Review of Evidence by a Criminologist for Economists*, Annual Review of Economics, vol. 5, pp. 83-105; Chalfin A. e McCrary J. (2017), *Criminal Deterrence: A Review of the Literature*, Journal of Economic Literature, vol. 55, pp. 5-48.

non osservata è prossimo a 218 miliardi di euro, pari al 9,9 per cento del PIL; la componente riconducibile ad attività illegali ammonta a quasi 20 miliardi[3].

La criminalità economica, quella organizzata in particolare, impone costi rilevanti al tessuto economico e sociale, attraverso molteplici canali[4]. Alcuni sono diretti e immediatamente percepibili, quali i costi per la collettività delle attività di prevenzione e contrasto o quelli sopportati dalle imprese per il pagamento di estorsioni e tangenti. Altri sono indiretti, più difficili da cogliere, ma non meno gravi.

Le mafie colpiscono le imprese con vere e proprie strategie predatorie, infiltrandosi in realtà finanziariamente vulnerabili[5], utilizzandole per riciclare proventi illeciti o perseguire obiettivi di profitto, anche al costo di comprometterne la sopravvivenza[6]. Le imprese connesse alle organizzazioni criminali possono allo stesso tempo godere di vantaggi competitivi sleali, sfruttando capitali illeciti a basso costo, lavoro irregolare e relazioni corruttive con le amministrazioni pubbliche. L'esito complessivo è un indebolimento del tessuto produttivo e, in ultima analisi, della capacità competitiva del sistema economico nel suo complesso.

Gli effetti della presenza criminale si estendono ben oltre il funzionamento delle imprese e dei mercati, investendo la formazione del capitale umano e la qualità della classe politica e dirigente. Tali distorsioni concorrono a minare la crescita di lungo periodo[7].

I presidi della Banca d'Italia: vigilanza, legalità e antiriciclaggio

La dimensione finanziaria è centrale nell'attività delle organizzazioni criminali. Le risorse illecitamente accumulate devono infatti essere movimentate, trasformate e reintrodotte nei circuiti dell'economia legale e il sistema bancario e finanziario può diventare, suo malgrado, un canale attraverso cui i proventi dell'attività criminale vengono trasferiti e reimpiegati. Impedire che questo accada è un obiettivo di primaria importanza per la Banca d'Italia, intrinsecamente connesso con le sue finalità

---

3 Il termine "economia non osservata" fa riferimento a un aggregato statistico ufficiale che comprende l'economia sommersa (prevalentemente generata da sottodichiarazione del valore aggiunto e dall'impiego di lavoro irregolare) e le attività illegali. La criminalità organizzata contribuisce in misura rilevante a queste ultime, ma può alimentare anche l'economia sommersa, attraverso l'infiltrazione nelle attività economiche legali e l'utilizzo di pratiche di evasione fiscale e lavoro irregolare.

4 Cfr. Mocetti S. e Rizzica L. (2024), *Organized Crime in Italy: An Economic Analysis*, Italian Economic Journal, vol. 10, pp. 1339-1360.

5 Cfr. Castelluccio M. e Rizzica L. (2026), *Mafia Infiltrations in Times of Crisis: Evidence from the COVID-19 Shock*, Journal of Law and Economics, vol. 69, pp. 589-624.

6 Cfr. Mirenda L., Mocetti S. e Rizzica L. (2022), *The Economic Effects of Mafia: Firm Level Evidence*, American Economic Review, vol. 112, pp. 2748-2773.

7 Sugli effetti sulla crescita economica di lungo periodo cfr. Pinotti P. (2015), *The Economic Costs of Organised Crime: Evidence from Southern Italy*, Economic Journal, vol. 125, pp. 203-232; sulla selezione della classe politica cfr. Daniele G. (2019), *Strike One to Educate One Hundred: Organized Crime, Political Selection and Politicians' Ability*, Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 159, pp. 650-662.

istituzionali: sana e prudente gestione degli intermediari, stabilità complessiva, efficienza, competitività e osservanza della normativa.

Queste finalità dell'azione di vigilanza, stabilite dalla legge, sono inscindibilmente legate all'integrità degli intermediari, intesa come rigoroso rispetto della legalità e autonomia da condizionamenti illeciti. Le infiltrazioni criminali minano la fiducia nelle banche, alterano la concorrenza nel mercato creditizio e indeboliscono la stabilità del sistema. Proteggere i circuiti finanziari significa, in definitiva, difendere il patrimonio di fiducia su cui si fondano la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito.

L'importanza di questo patrimonio spiega il rilievo che il contrasto al riciclaggio ha assunto nell'attività della Banca d'Italia, al quale concorrono, con funzioni distinte e complementari, due strutture: l'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (SNA) e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).

La prima esercita su banche e intermediari finanziari controlli a distanza e ispezioni in loco, volti ad accertare il rispetto della normativa antiriciclaggio e l'adeguatezza delle procedure interne. A fronte di violazioni possono essere irrogate sanzioni pecuniarie e inviate segnalazioni all'autorità giudiziaria; nei casi più gravi possono essere disposte limitazioni all'operatività, avviate amministrazioni straordinarie o aperte procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Nel corso del 2025 l'attività sanzionatoria in materia antiriciclaggio ha dato luogo all'adozione di 16 provvedimenti per un importo complessivo di 4 milioni di euro, pari a oltre il 30 per cento dell'ammontare delle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia. L'analisi delle irregolarità conferma che le criticità si concentrano sui presidi organizzativi, sull'inadeguatezza dei controlli interni, sui ritardi nell'adeguata verifica della clientela e sulle carenze nella segnalazione delle operazioni sospette.

Dal canto suo, la UIF, a cui la legge assicura condizioni di autonomia e indipendenza, riceve le segnalazioni di operazioni sospette e le analizza per individuare ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo[8].

Vi è una specifica ragione, di natura economica, su cui si fonda la vigilanza antiriciclaggio: le organizzazioni criminali sfruttano deliberatamente le asimmetrie informative dei mercati finanziari. Chi intende riciclare proventi illeciti dispone di informazioni che l'intermediario non possiede sull'origine reale dei fondi; può presentarsi come controparte affidabile, avvalersi di strutture societarie opache e ricorrere a intermediari compiacenti o ignari. I soggetti con fondi di provenienza illecita hanno i maggiori incentivi a entrare nel sistema e le capacità per dissimulare la propria natura[9]. La risposta non può che essere strutturale: obblighi di adeguata verifica della clientela, monitoraggio continuativo delle operazioni e trasparenza sulla titolarità effettiva

---

8 L'approfondimento delle segnalazioni è finalizzato a stimarne gli effettivi profili di rischio, coglierne collegamenti soggettivi e oggettivi di rilievo, tracciare i flussi finanziari anche oltre i confini nazionali, ricostruire le modalità di realizzazione del riciclaggio.

9 Cfr. Unger B. (2007), *The Scale and Impacts of Money Laundering*, Edward Elgar.

sono strumenti che riducono l'asimmetria informativa e rendono la dissimulazione più difficile e più costosa.

La collaborazione interistituzionale contro la criminalità economica

La complessità dei fenomeni criminali e le molteplici forme che può assumere l'infiltrazione nell'economia legale richiedono la più ampia cooperazione tra le autorità che concorrono a garantire l'integrità del sistema economico e finanziario.

La difficoltà del contesto geopolitico rende più stringenti le ragioni della cooperazione internazionale. Strutture societarie opache, flussi di capitali che si riorganizzano lungo linee geopolitiche, giurisdizioni meno cooperanti diventano vettori di riciclaggio difficili da presidiare con strumenti esclusivamente nazionali. La risposta richiede scambi informativi tempestivi e una cooperazione tra autorità capace di tenere il passo con la crescente sofisticazione dei fenomeni criminali[10].

La digitalizzazione dell'attività finanziaria apre nuove opportunità di profitto illecito accanto ai benefici che offre all'economia legale. La velocità di esecuzione e la progressiva dissoluzione delle barriere spaziali e temporali sono fattori che rendono il sistema finanziario più efficiente, ma sono anche le caratteristiche di cui la criminalità economica intende avvalersi per moltiplicare le proprie opportunità di profitto.

Il crimine organizzato riesce talora ad anticipare le traiettorie della finanza legale, individuando negli strumenti emergenti vettori di infiltrazione prima ancora che ne siano consolidate le regole di governo. Alcune cripto-attività offrono un esempio emblematico: il carattere pseudonimo delle transazioni su registro distribuito, l'assenza di intermediari tradizionali e la frammentazione della catena di custodia rendono ardua la ricostruzione dei flussi illeciti, agevolando operazioni finanziarie illegali su scala transnazionale[11].

La digitalizzazione può inoltre amplificare l'esposizione del settore finanziario alle minacce cibernetiche. Gli attacchi alle infrastrutture critiche, le frodi informatiche e le intrusioni nei sistemi di pagamento sfruttano la complessità e l'interconnessione dei circuiti. La resilienza operativa degli intermediari non è pertanto solo una questione

---

10 Cfr. Panetta F. (2026), *Commercio e finanza in un mondo frammentato*, intervento al convegno "L'economia italiana in un contesto globale che cambia", Banca d'Italia, Roma, 21 febbraio.

11 Financial Action Task Force – FATF/GAFI (2023), Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers; European Banking Authority – EBA (2022), Report on Money Laundering and Terrorist Financing Risks in the EU Payment Sector. Per i rischi legati alle cripto-attività cfr. anche BCE (2019), Crypto-Assets: Implications for Financial Stability, Monetary Policy and Payments and Market Infrastructures.

tecnica, ma un presidio di legalità: una vulnerabilità nei sistemi informatici può diventare un varco per l'economia illegale[12].

Rispondere a questi rischi richiede un quadro regolamentare e di vigilanza che evolva con rapidità. A livello europeo, il Regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR) e il Regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA) segnano passi significativi verso un governo più maturo dei rischi della finanza digitale[13].

La supervisione efficace presuppone, tuttavia, non soltanto norme adeguate, ma anche capacità di analisi dei dati, di *intelligence* finanziaria e di coordinamento tempestivo tra le autorità competenti.

In ambito internazionale, in linea con le raccomandazioni dell'Autorità Bancaria Europea (EBA), la Banca d'Italia scambia le informazioni rilevanti di natura prudenziale e antiriciclaggio con le autorità di vigilanza e con l'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA[14]), la cui nascita ha segnato un significativo passo in avanti nella cooperazione tra le autorità nazionali europee.

Sul piano interno, la Banca promuove forme stabili di cooperazione, a partire da quella con la Guardia di Finanza, ribadita dal rinnovo, nel 2025, del Protocollo d'Intesa tra i due Enti. L'accordo definisce il quadro operativo della collaborazione in materia di vigilanza prudenziale, tutela del mercato, antiriciclaggio, ricerca economica e circolazione monetaria. Esso agevola gli scambi informativi nell'intento condiviso di cogliere tempestivamente strategie di infiltrazione criminale sempre più difficili da scoprire e contrastare; prevede inoltre attività di formazione e ricerca, che costituiscono momenti di confronto prezioso per anticipare le tendenze della criminalità e rafforzare la capacità di risposta comune.

Conclusioni

Permettetemi di concludere con le parole che Carlo Azeglio Ciampi pronunciò nelle Considerazioni finali della Relazione Annuale della Banca d'Italia per il 1983: *«In ogni sede istituzionale, secondo le regole stabilite dalla legge, la Banca dà il proprio apporto di conoscenze tecniche e di risorse professionali. Quale organo di vigilanza agisce perché all'interno degli intermediari bancari siano rafforzati i presidi istituzionali volti a prevenire l'infiltrazione di interessi di origine illecita. Si adopera affinché nel sistema creditizio divenga più efficace la ricerca degli elementi*

---

12 Per rischi di cybercrime nel settore finanziario cfr. European Union Agency for Cybersecurity – ENISA (2023), *Threat Landscape for the Finance Sector*; Banca d'Italia (2025), *Relazione sulla gestione e sulle attività dell'Istituto*. Sul nesso tra resilienza operativa digitale e contrasto alla criminalità finanziaria si veda il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), entrato in vigore il 17 gennaio 2025.

13 Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR), applicabile dal 30 dicembre 2024. Per i profili antiriciclaggio si vedano le disposizioni del Titolo VI e le linee guida dell'EBA sull'adeguata verifica della clientela per i prestatori di servizi su cripto-attività.

14 Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism.

informativi richiesti, nelle forme prescritte, dagli organismi a cui spetta il difficile compito di perseguire i comportamenti criminosi»[15].

Queste parole, pronunciate oltre quarant'anni fa, conservano intatta la loro attualità e descrivono con precisione il senso profondo di questo incontro: la condivisione, tra istituzioni con compiti diversi ma animate dallo stesso impegno, di un orizzonte comune di legalità, trasparenza e tutela della fiducia del pubblico.

15 Banca d'Italia (1984), *Considerazioni finali per il 1983*.

Questa pubblicazione è stata stampata
su carta certificata Ecolabel UE
(numero di registrazione: FI/011/001)

Inoltre l'impatto ambientale connesso con il ciclo di vita della carta utilizzata
è stato compensato con l'acquisto di crediti di carbonio e piantando alberi in aree del territorio italiano.

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia